

IL LAGHETTO DI SAN FLORIANO

A cura del Comitato direttivo "Gruppocaccia"

Tra le varie richieste presentate dagli aderenti all'Organizzazione "Gruppocaccia", nel corso dell'assemblea tenutasi lo scorso 26 febbraio, figura anche quella relativa ad ottenere precise informazioni sull'attuale situazione del lago di San Floriano nel comune di Capalbio, visto che l'accesso al lago, e comunque a tutta l'area recintata limitrofa, è ormai da molti anni interdetto da un'ordinanza del Sindaco di Capalbio; inoltre, sempre nella medesima area è stata istituita dalla Provincia di Grosseto una zona di protezione in attuazione dell'art. 14 della L.R. n. 3/94 e, pertanto, in tutta la zona interessata e delimitata da specifiche tabelle è vietata la caccia ed ogni altra forma di nocimento alla fauna selvatica. Per quanto riguarda invece la pesca sportiva non esiste nessun tipo di divieto specifico, resta il fatto che l'esercizio di tale attività è comunque pregiudicato dalla disposizione del Sindaco di Capalbio che ordina, dal giugno 1993, "IL DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO, A CHIUNQUE E PER QUALUNQUE MOTIVO, ALL'INTERNO DELLA RECINZIONE CHE DELIMITA IL LAGO DI S. FLORIANO".

Ma cosa sono effettivamente le zone di protezione e quali sono le motivazioni per le quali il Sindaco di Capalbio ha ritenuto di dover vietare l'accesso al lago di San Floriano?

Le zone di protezione - divieto di caccia

La Legge Regionale Toscana n. 3/94, art. 7, comma 2, lett. a), prevede "l'istituzione delle oasi di protezione nonché l'individuazione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, sulla base delle indicazioni dell'I.N.F.S. con riferimento anche ai parametri gestionali delle stesse", la cui realizzazione viene demandata alle Province in conformità a quanto disposto dall'art. 14 della stessa legge.

Per istituire una zona di protezione non è comunque sufficiente apporre delle tabelle che vietino la caccia, occorre infatti che l'area interessata venga accuratamente gestita al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi specifici di questi istituti, inoltre, anche se la gestione delle zone di protezione è affidata alla Provincia, questa può avvalersi del concorso di Associazioni culturali, ambientaliste, venatorie ed agricole, con le quali può stipulare convenzioni per la gestione delle medesime.

Per la realizzazione degli interventi all'interno delle zone di protezione si privilegiano forme associate di proprietari e conduttori dei fondi inclusi.

La Provincia deve anche intervenire per il ripristino e la salvaguardia degli ecosistemi e deve inoltre trasmettere alla Giunta regionale, almeno ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione degli obblighi assunti.

L'ordinanza del Sindaco di Capalbio n. 32/93

Da quasi dieci anni in tutta la zona recintata che delimita il lago di San Floriano è interdetto l'accesso sulla base di quanto disposto dall'ordinanza del Sindaco di Capalbio n. 32/93:

il Sindaco, considerato che, sulla base della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/1985, al Comune di Capalbio è affidata la guardiania e sorveglianza del lago di San Floriano; considerato che, sulla base delle relazioni dei propri tecnici il complesso del lago di San Floriano si trova in stato di degrado tale da non offrire sufficienti garanzie di sicurezza, e che il Comune non è in grado di svolgere adeguatamente le funzioni di sorveglianza; visto l'art. 38, comma



San Floriano in una foto del 1963



due splendide carpe
foto Luigi Busoni

2, della Legge n. 142/90 e ritenuto di dover agire al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, **ORDINA** il divieto di accesso, a chiunque e per qualunque motivo, all'interno della recinzione che delimita il lago di San Floriano.

Nei confronti di coloro che non osservino la predetta ordinanza è applicabile quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale (l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino ad Euro 206.00).

Questa ordinanza è stata adottata ai sensi dell'ex art. 38, 2° comma, della Legge n. 142/1990, ed è pertanto un'ordinanza contingibile ed urgente. Tale norma attribuisce potere d'ordinanza allorché ci siano i seguenti presupposti:

contingibilità: sia necessario provvedere ad ovviare a situazioni di necessità determinate da fatti di indole accidentale che escono dal normale ordine delle cose, imprevisi ed imprevedibili, aventi il carattere della temporaneità. Ciò significa che il potere di ordinanza non può eccedere la finalità di un momentaneo rimedio alla situazione contingente e, quindi, non è utilizzabile per imprimere un assetto definitivo alla situazione che ha dato luogo all'intervento dell'autorità;

urgenza: occorra provvedere immediatamente, senza indugio, ad una situazione straordinaria ed eccezionale per tutelare l'interesse pubblico da un danno o da un pericolo di un danno.



Luccio di taglia ragguardevole (foto Luigi Busoni)

Pertanto, visto che tale ordinanza permane in vigore ormai da quasi dieci anni, sembrerebbe che ci si trovi di fronte quantomeno ad un'inerzia dell'Amministrazione, che, pur avendo rilevato l'esigenza di provvedere in ordine ad una situazione eccezionale, nulla ha fatto, ma si è limitata a sfruttare il potere di ordinanza per "congelare" i problemi senza possibilità di concreta soluzione.

Relativamente al divieto di caccia non ci sono pervenute particolari segnalazioni, anzi, a dimostrazione della sensibilità maturata nei cacciatori, alcuni nostri associati hanno manifestato il proprio consenso a tale provvedimento; riguardo invece l'impossibilità di poter fruire di queste acque pubbliche per la pesca sportiva sono state mosse numerose lamentele ed interrogazioni.

Effettivamente, anche se il Comune di Capalbio non è in grado di svolgere adeguatamente le funzioni di sorveglianza che gli sono demandate dalla Deliberazione del C.C. n. 4/85, tale funzione potrebbe essere svolta dalla Provincia, la quale a sua volta potrebbe avvalersi del concorso di Associazioni culturali, ambientaliste, venatorie e agricole, così come espressamente stabilito dall'art. 11, comma 2, della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 292/94.

In Questo primo articolo su San Floriano abbiamo cercato di fornire le informazioni che ci erano state richieste dall'assemblea.

Copia di questo articolo è stata inoltrata sia all'Ufficio caccia della Provincia di Grosseto sia al Sindaco di Capalbio, con invito ad entrambi a fornire ulteriori informazioni e, qualora possibile, a ricercare una soluzione finalizzata a consentire la possibilità di poter praticare la pesca sportiva nelle acque del lago di San Floriano.

Ci auguriamo di potervi dare nel prossimo notiziario informazioni maggiormente dettagliate e magari anche qualche buona notizia.

